



TRIBUNALE DI NUORO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Circolare sugli adempimenti connessi all'applicazione dei principi di cui alla sentenza Cass. Civ. Sez. Un. 9479 del 2023

Il giudice delle esecuzioni, dott. Riccardo De Vito, rilevato che con sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono espresse sulla questione scaturita dal portato di quattro pronunce delle CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022;

rilevato che la sentenza del massimo consesso della Corte Suprema ha delineato le coordinate della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, inerente alle c.d. clausole abusive presenti in contratto con professionista in caso di decreti ingiuntivi emessi in favore di un professionista, non opposti dal consumatore e non contenenti alcuna valutazione della vessatorietà delle clausole abusive da parte di un giudice;

rilevato che la Corte si è soffermata sulla disciplina riguardante la procedura esecutiva azionata per il soddisfo del credito oggetto di tali decreti ingiuntivi;

rilevato che la sentenza in questione ha sancito il seguente principio di diritto: “Il giudice dell’esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; (ulteriori evenienze) e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per propor-

re l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”

Rilevato che, al fine di dare attuazione ai principi espressi nella pronuncia sopra indicata, è necessario effettuare un controllo e un monitoriaggio delle procedure esecutive già in fase di delega, onde individuare quelle che presentino le criticità evidenziate

DISPONE

che i professionisti,

previo esame delle singole procedure già in fase di delega, provvedano a formulare celermente ricorso ex art. 591 ter c.p.c. nell'ipotesi in cui il soggetto esecutato sia una persona fisica, astrattamente qualificabile come consumatore, e il creditore precedente abbia introdotto l'azione esecutiva in forza di un decreto ingiuntivo non opposto, nascente da un rapporto di consumo. Si rammenta che è qualificabile come professionista “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario” e come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta”. Qualora il decreto ingiuntivo non opposto emesso nei confronti del consumatore sia posto a fondamento di un atto di intervento non si dovrà provvedere alla rimessione degli atti e neppure alla sospensione dell'attività di vendita. Nel predetto ricorso, da intitolare “Ricorso ex art. 591-ter c.p.c.- Corte Cassazione SS UU 9470/2023”, per consentire una celere lavorazione da parte della Cancelleria, i professionisti delegati avranno cura di indicare, al fine di consentire al GE l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- a) Il titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore precedente;
- b) Eventuale data dell'esperimento di vendita (laddove fissato);
- c) Presenza di ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo che non presenti le medesime criticità (ad es. atto di intervento proposto da creditore in forza di mutuo fondiario ovvero creditore ipotecario);
- d) Eventuale aggiudicazione intervenuta prima del deposito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c.;

Nell'ipotesi in cui la vendita sia stata già fissata, il professionista non dovrà procedere alla delibazione delle offerte di acquisto (ed eventuale aggiudicazione oppure all'assegnazione) prima dell'adozione dei provvedimenti a seguito del ricorso ex art. 591 ter c.p.c., segnalando l'eventuale urgenza del provvedimento.

Nella diversa ipotesi il cui tentativo non sia stato ancora fissato il professionista vorrà astenersi dalla fissazione della vendita sino all'adozione dei predetti provvedimenti.

Si invitano i professionisti delegati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite depositando celermente la relazione, virgola, al più tardi entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, al fine di evitare aggiudicazioni di beni staggiti in ipotesi che possano presentare i profili problematici

sopra individuati.

Ai fini di accelerare la visione da parte del GE il medesimo ricorso dovrà essere inviato anche alla mail cancelleriaesecuzionimmobiliari.tribunale.nuoro@giustizia.it, recante inderogabilmente oggetto “Adempimenti Cass. Civ. SS. UU. 9479/2023”.


DISPONE

Che i medesimi adempimenti, prima del conferimento della delega e nei casi di conversione del pignoramento, siano effettuati dal Custode nominato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a tutti i custodi e ai professionisti delegati, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, nonché al Consiglio Notarile dei Distretti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania e all’Istituto Vendite Giudiziarie.

Nuoro, 28 settembre 2023

Il giudice dell’esecuzione
Riccardo De Vito



; TRIBUNALE DI NUORO

”; Depositato in Cancelleria

oggi 28.09.2023

Il Funzionario Giudiziario

~~IL CANCELLIERE~~
Dott.ssa Angela Sanna

